

## **DELIBERA N. 346/13/CONS**

**ESPOSTO PRESENTATO DAL CANDIDATO SINDACO AL COMUNE DI ROMA DOTT. IGNAZIO MARINO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (TGR LAZIO) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE RELATIVE ALLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 26 E 27 MAGGIO 2013**

### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione del Consiglio del 16 maggio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modifiche;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante "*Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi dell'art. 11 *quater*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 19 marzo 2013 con il quale sono state fissate per i giorni 26 e 27 maggio 2013 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, con eventuale turno di ballottaggio fissato per i giorni 9 e 10 giugno 2013;

VISTA la propria delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante "*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*";

VISTA la propria delibera n. 258/13/CONS dell'11 aprile 2013, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate nei mesi di maggio e giugno 2013*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2013;

VISTO l'esposto presentato in data 30 aprile 2013 (prot. n. 0022258) dal Dott. Ignazio Marino, in qualità di candidato Sindaco al Comune di Roma alle prossime elezioni comunali del 26 e 27 maggio, con il quale è stata segnalata la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e delle relative disposizioni di attuazione di cui alla delibera n. 258/13/CONS da parte della RAI – Radiotelevisione Italiana, asseritamente posta in essere attraverso la testata giornalistica regionale TGR Lazio. In particolare, il segnalante lamenta l'intervenuta violazione della normativa richiamata da parte della concessionaria pubblica per non aver ricevuto, nonostante la sua dichiarata candidatura a Sindaco di Roma a far tempo dal 7 aprile 2013, "*nell'ambito dei programmi a diffusione regionale parità di trattamento nell'accesso all'informazione*" a differenza del Sindaco uscente Gianni Alemanno, nuovamente candidato per la medesima carica;

VISTA la nota del 7 maggio 2013 (prot. n. 27243) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio, a seguito della richiesta dell'Autorità (prot. n. 22267 del 30 aprile 2013) di procedere agli accertamenti conseguenti alla suddetta segnalazione, ha trasmesso le conclusioni dell'istruttoria svolta in merito ai fatti segnalati dal Dott. Marino, formulando una proposta di archiviazione. In particolare, il Comitato ha ritenuto non sussistente la violazione della legge n. 28/2000 e delle relative disposizioni di attuazione da parte dal TGR Lazio in quanto "*emerge un sostanziale equilibrio di tempo dedicato dal TGR Lazio a Ignazio Marino e Gianni Alemanno...*" e "*...che*

*Gianni Alemanno risulta conteggiato sia come soggetto politico sia come soggetto istituzionale, in qualità di Sindaco in carica, e che nel periodo preso in considerazione Ignazio Marino non era formalmente candidato alla carica di Sindaco di Roma”;*

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal predetto Comitato e, in particolare, le controdeduzioni inviate da Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a. in data 3 maggio 2013 (prot. n. 22854), in riscontro alla richiesta di informazioni del Comitato del 2 maggio 2013, in cui si espone, in sintesi, quanto segue:

- dall’analisi dei dati di monitoraggio forniti dall’Osservatorio di Pavia, relativi alle presenze dei soggetti politici nelle edizioni del TGR Lazio nel periodo 1-30 aprile 2013, non risulta alcun oscuramento ai danni del segnalante, il quale risulta aver fruito di un rilevante tempo di parola;

- la redazione regionale ha trattato con equilibrio e nel rispetto del principio delle pari opportunità le iniziative e gli eventi organizzati sul territorio dalle diverse forze politiche in campo;

- con riferimento ad un periodo ampio che va dall’1 marzo al 27 aprile 2013 (giorno in cui formalmente il senatore Ignazio Marino ha depositato la propria candidatura) i dati rilevati evidenziano un tempo di parola paritario per i candidati più rappresentativi;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti alla Rai dall’Osservatorio di Pavia allegati alle predette controdeduzioni;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali per le elezioni amministrative in corso sono stati approvati dall’Autorità con delibera n. 258/13/CONS dell’11 aprile 2013, il cui ambito di applicazione è limitato alle emittenti radiotelevisive private e agli editori di stampa quotidiana e periodica locale;

CONSIDERATO che anche in assenza del provvedimento attuativo della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi devono in ogni caso ritenersi applicabili alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i principi generali in materia di parità di accesso alla comunicazione politica e all’informazione enunciati dalla medesima legge;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell’articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione

e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO in particolare che, secondo quanto stabilito dalla legge n. 28 del 2000, durante le campagne elettorali nei programmi di informazione devono essere assicurati la parità di trattamento, l'obiettività e la completezza dell'informazione, nonché un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi medesimi così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO in particolare che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che, con la delibera n. 243/10/CSP, l'Autorità ha definito i criteri per la vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali, disponendo in particolare che, avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, nella valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale riveste peso prevalente il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale;

CONSIDERATO che in forza del combinato disposto dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell'articolo 18 del D.P.R.570/60, il periodo elettorale relativo alle elezioni amministrative e comunali ha inizio il quarantacinquesimo giorno precedente la data fissata per la consultazione elettorale, termine entro il quale i Sindaci devono procedere alla pubblicazione del manifesto per dare avviso agli elettori della

intervenuta fissazione della data del voto (convocazione dei comizi): sulla scorta di tale dato normativo, la attuale campagna elettorale ha avuto inizio in data 11 aprile 2013;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, le candidature alla carica di Sindaco sono presentate tra il trentesimo e il ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione e che, conseguentemente, per le prossime elezioni comunali tale termine risulta fissato al 27 aprile 2013;

RITENUTO che solo alla scadenza del termine normativamente fissato per la presentazione delle candidature ed esperiti gli adempimenti previsti dalla legge, le candidature medesime possono considerarsi perfezionate ai fini di legge;

RILEVATO che le doglianze dell'esponente si riferiscono ad un periodo temporale in parte precedente l'inizio della campagna elettorale e, nel suo complesso, quasi totalmente antecedente alla scadenza del termine per la presentazione della propria candidatura alla carica di Sindaco del Comune di Roma, avvenuta in data 27 aprile 2013;

RILEVATO che dall'esame dei dati del monitoraggio forniti dall'Osservatorio di Pavia, relativi alla testata giornalistica regionale TGR Lazio e riferiti al periodo 1- 27 aprile 2013 emerge che i candidati Sindaci Ignazio Marino e Gianni Alemanno hanno fruito dei seguenti tempi:

- il Dott. Ignazio Marino ha fruito di un tempo totale di notizia pari all'8,1% del totale del tempo riservato ai soggetti politico – istituzionali, mentre il tempo di notizia dedicato al Sindaco e attuale candidato Gianni Alemanno è stato pari al 14,9% del totale;
- il tempo gestito direttamente (tempo di parola) dal candidato dott. Ignazio Marino è stato pari al 9,4% del totale del tempo riservato ai soggetti politico istituzionali, mentre l'omologo tempo fruito dal Sindaco e attuale candidato Gianni Alemanno è stato pari al 5,2% del totale;

RILEVATO inoltre che anche i dati relativi al periodo cui si riferiscono le doglianze dell'esponente – vale a dire dal 7 aprile 2013, data in cui la coalizione di centro-sinistra ha indicato Ignazio Marino quale suo candidato Sindaco di Roma, al 27 aprile – confermano che il dott. Ignazio Marino ha fruito di un tempo di parola superiore a quello fruito dal candidato e attuale Sindaco Gianni Alemanno. Infatti, nel periodo 7 - 27 aprile 2013, risulta quanto segue:

- il dott. Ignazio Marino ha fruito di un tempo totale di notizia pari al 10,2% del totale del tempo riservato ai soggetti politico – istituzionali,

mentre il tempo di notizia dedicato al Sindaco e attuale candidato Gianni Alemanno è stato pari al 14,3% del totale;

- il tempo gestito direttamente (tempo di parola) dal candidato dott. Ignazio Marino è stato pari al 15% del totale del tempo riservato ai soggetti politico istituzionali, mentre l'omologo tempo fruito dal Sindaco e attuale candidato Gianni Alemanno è stato pari al 8,2% del totale;

RILEVATO che nel periodo considerato la presenza nei programmi di informazione del candidato Sindaco Gianni Alemanno, quale risultante dai dati di monitoraggio riportati, tiene conto anche dei tempi fruiti in ragione del suo ruolo istituzionale di attuale Sindaco di Roma, come evidenziato dal competente Comitato regionale del Lazio;

RITENUTO che dall'esame dei dati di monitoraggio sopra rappresentati non si rilevano squilibri nei tempi fruiti dai candidati Ignazio Marino e Gianni Alemanno nei programmi di informazione diffusi dalla testata regionale TGR Lazio nel periodo considerato;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal competente Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

### **DELIBERA**

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Roma, 16 maggio 2013

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani